

# TI\_GERICHTE 11.2003.116 vom 29. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.116](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.116)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.116 du 29 septembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.116 del 29 settembre 2004

## Regeste

reddito della sostanza e obbligo di intaccarla per finanziare il sostentamento - Assicurazioni sulla vita e liquidazione del regime dei beni

## Erwägungen

### E. 1

CC; Fankhauser in: Schwenger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC). I. Sull'appello principale

### E. 2

Lo scioglimento del regime dei beni va trattato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Ora, quando vige tra i coniugi – come in concreto – la separazione dei beni (doc. H), non vi è alcun regime da sciogliere, ma ciò non toglie che al momento del divorzio vadano liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti ( Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 2 ad art. 251 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2001.134 del 6 novembre 2003, consid. 2). Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il marito ha stipulato due assicurazioni sulla vita e che la moglie è beneficiaria per il 40% di esse, sicché ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al 40% dei rispettivi capitali. L'appellante obietta che attuali beneficiari delle assicurazioni sono i figli e che la moglie ha già ottenuto l'immobile di \_\_\_\_\_ praticamente libero da ipoteche. Vigendo tra i coniugi la separazione dei beni, essa non ha diritto ad altro, tanto meno a beni propri di lui. A suo parere, inoltre, l'attribuzione delle polizze alla moglie in base al valore nominale (senza considerare il valore effettivo) è insostenibile, poiché lo obbliga ad assumere l'intera copertura del rischio, con pagamento degli interessi, fino alla scadenza dei contratti. a) Dal fascicolo “richiami” risulta che il marito è titolare di tre assicurazioni sulla vita. La prima (polizza n. 7.187.325 della “\_\_\_\_\_” con inizio il 12 giugno 1990 e scadenza il 12 giugno 2009) prevede il pagamento di fr. 100 000.– in caso di decesso e di fr. 30 000.– annui in caso di invalidità; beneficiaria in caso di decesso è la moglie. I diritti derivanti da tale polizza sono stati dati in pegno per garantire un mutuo ipotecario di fr. 220 000.– ottenuto dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. 3 nel fascicolo “documenti convenuta II”). La seconda polizza (n. 1.295.198 della medesima compagnia con inizio il 1° giugno 1990 e durata di 18 anni) prevede, in caso di sopravvivenza alla scadenza, il pagamento di fr. 40 000.– (doc. 3 nel fascicolo “documenti convenuta I”). Anche in tal caso beneficiaria in caso di decesso è la moglie. La terza polizza (n. 7.225.014 della “Zurigo” con inizio il 13 luglio 1994 e scadenza il 12 luglio 2004) dispone il pagamento di fr. 257 533.– oltre alle eccedenze in caso di sopravvivenza alla scadenza o in caso di decesso. Quest'ultima assicurazione è stata finanziata con un premio unico di fr. 200 000.– e beneficiaria, in caso di decesso, è in primo

luogo la moglie (doc. 4 nel fascicolo “documenti convenuta I”). Nel corso del proprio interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato che beneficiari sono la moglie per il 40% e i figli in parti uguali (udienza del 20 giugno 2001, risposta n. 8). Nell'appello egli precisa di avere modificato tale clausola, escludendo la moglie (memoriale, pag. 9 ad 6). b) La stipulazione dei tre contratti, effettuata dopo che i coniugi avevano adottato il regime della separazione dei beni (nel dicembre del 1987: doc. H), è avvenuta con mezzi propri del marito. Le polizze rimangono così pertinenza di lui. La situazione non sarebbe diversa, del resto, nella partecipazione agli acquisti. Trattandosi di assicurazioni private sulla vita, infatti, l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC riguardante le prestazioni di istituti di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale – considerate acquisti di un coniuge – non si applica, sicché la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale ( Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 22 ad art. 197; Deschenuax/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 486, pag. 1116; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 70 segg. ad art. 197 CC). Non rientrano, per converso, nella liquidazione del regime matrimoniale le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile ( Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., 79 ad art. 197 CC). c) Contrariamente a quanto reputa il Pretore, nella fattispecie solo la polizza “del rischio morte” n. \_\_\_\_\_ è stata costituita in pegno sul debito ipotecario gravante l'immobile di \_\_\_\_\_ (doc. 3 nel fascicolo “documenti convenuto II”), oltre che essere stata data in garanzia per un credito in conto corrente di fr. 20 000.– (doc. 10 nel fascicolo “documenti convenuto II”). Per quel che è delle altre polizze, l'eventuale modifica della clausola beneficiaria poco giova. L'art. 77 cpv. 1 LCA (RU 221.229.1) stabilisce che anche quando un terzo sia stato designato quale beneficiario di un'assicurazione delle persone, lo stipulante può disporre liberamente del diritto derivante dall'assicurazione. Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e abbia consegnato quest'ultima al beneficiario (art. 77 cpv. 2 LCA). Fino al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante può quindi disporre liberamente dei diritti derivanti dall'assicurazione: li può cedere, mettere in pegno o può designare un altro beneficiario ( Kung in: Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n. 1 ad art. 77; Maurer , Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3<sup>a</sup> edizione, pag. 452 seg.). Si aggiunga che una clausola non irrevocabile in favore del coniuge decade al momento del divorzio, salvo la manifesta contraria volontà dello stipulante (art. 120 cpv. 2 CC; cfr. DTF 122 III 313 sull'art. 154 cpv. 2 vCC). d) Nel caso specifico non risulta – né l'appellata asserisce – che siano state stipulate clausole irrevocabili. Ciò posto, se la liquidazione del regime dei beni interviene prima dell'evento assicurato, i diritti derivanti dalla polizza sono attribuiti alla massa patrimoniale dello stipulante che ha pagato i premi. La designazione di un eventuale terzo beneficiario è senza rilievo ( Baddeley , L'assurance-vie en rapport avec le régime matrimonial et le droit successoral, in: SJ 122/2000 pag. 535 seg.). In concreto il marito non ha mai rinunciato al suo diritto di revoca, tant'è che le polizze (salvo quella messa a pegno, rispettivamente in garanzia) sono in suo possesso. L'appellante, da parte sua, non sostiene di avere contribuito al pagamento dei premi. Mal si intravede dunque come essa potrebbe vantare diritti alla scadenza dei contratti. Certo, essa pretende che le assicurazioni sono state stipulate per il rimborso del debito gravante la particella n. 232 RFD di \_\_\_\_\_ (a lei donato) e per la manutenzione dell'immobile. Ora, che le assicurazioni sulla vita siano state contratte per garantire sussidiariamente il debito

ipotecario è possibile (verbali, pag. 15), ma ciò ancora non significa che l'attrice abbia diritto di vedersi riconoscere un determinato capitale alla scadenza delle polizze. In esito al divorzio il convenuto si è assunto – come detto – il pagamento vita natural durante dell'intero onere ipotecario. Né dal contratto di donazione del 23 dicembre 1987 (doc. G) né da quello di separazione dei beni, di medesima data (doc. H), risulta che egli si sia impegnato ad azzerare il carico ipotecario o a partecipare alle spese di manutenzione dell'immobile. Su questo punto l'appello si rivela dunque fondato.

### **E. 3**

Accertato che nella fattispecie era ormai intervenuto un caso di previdenza (il marito essendo al beneficio di rendite AI e della cassa pensione), il Pretore ha obbligato l'appellante a versare alla moglie un'“indennità adeguata” (art. 124 CC) fr. 187 104.–, pari alla metà della prestazione previdenziale da lui accumulata in costanza di matrimonio fino al verificarsi dell'evento. D'altro lato il primo giudice ha escluso che alla moglie, cinquantaseienne e senza formazione professionale, possa imporsi l'esercizio di un'attività lucrativa. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 7914.– mensili (rendita di cassa pensione fr. 3970.–, rendita AI senza quella completa per il coniuge fr. 1030.–, rendita d'invalidità versata dalla “\_\_\_\_\_” fr. 1250.–, reddito della sostanza fr. 1664.–) e il fabbisogno minimo in fr. 3275.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 980.–, premio della cassa malati fr. 395.–, imposte stimate fr. 800.–). Il fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato in fr. 1939.95 mensili, corrispondente a quanto accertato in sede provvisoria (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 406.50, assicurazione degli stabili fr. 47.35, spese di riscaldamento fr. 164.55, tassa rifiuti fr. 15.–, contributo arginatura fr. 6.55, imposte stimate fr. 200.–). Le esigenze previdenziali della moglie risultando coperte dall'“indennità adeguata” di fr. 187 104.– e dal 40% dei capitali assicurativi della “\_\_\_\_\_”, il Pretore ha reputato equo fissare un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili vita natural durante, ridotto in seguito dell'ammontare che la moglie avrebbe percepito a titolo di rendita dall'AVS. a) L'appellante non contesta l'ammontare dell'“indennità adeguata” né quello del contributo di mantenimento, di cui si limita a chiedere la soppressione pura e semplice dopo il pensionamento della moglie con l'argomento che la sua offerta illimitata nel tempo era condizionata al fatto che la moglie non ricevesse alcuna indennità giusta l'art. 124 CC. In subordine, nel caso in cui fosse confermato il contributo di fr. 2800.– mensili, egli chiede che sia soppressa appunto l'“indennità adeguata”. Se non che, contrariamente a quanto egli sembra credere, il riparto della previdenza professionale o – dandosene gli estremi – lo stanziamento di un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC non dipende dall'ottenimento di un contributo alimentare. Anzi, se mai è vero il contrario (art. 125 cpv. 2 n.

### **E. 8**

Gli oneri dell'appello principale seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito vede accogliere la domanda relativa alla destinazione delle assicurazioni sulla vita e, parzialmente, quella volta a ridurre il contributo di mantenimento dopo il pensionamento dell'attrice. Egli soccombe invece sulla soppressione dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Tutto considerato, si giustifica perciò di porre a suo carico un terzo degli oneri. Il rimanente due terzi va addebitato alla controparte, con obbligo di versare all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi seguono la soccombenza della moglie, che rifonderà al marito un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio imporrebbe una modifica del riparto inerente agli

oneri di prima sede, data la maggior soccombenza dell'attrice. Il convenuto però non ha appellato il dispositivo n. 5 sulla tassa di giustizia e le ripetibili, né tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). L'indirizzo giurisprudenziale più recente è invero quello di attribuire ripetibili d'ufficio a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo tacita rinuncia ( Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC), ciò che vale anche in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001, consid. 10). Ma un conto è attribuire ripetibili d'ufficio e un altro è riformare il dispositivo di una sentenza, il che presuppone almeno un'implicita richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC combinato con il cpv. 5). La quale in concreto fa manifesto difetto. Il dispositivo del Pretore può dunque rimanere invariato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 4 è così riformato: 4.AA1 è tenuto a versare a AP1, a titolo di contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC), i seguenti importi mensili anticipati: fr. 2800.– fino al pensionamento ordinario di lei; fr. 2100.– dopo di allora, previa deduzione della rendita AVS cui essa avrà diritto. AP1 è tenuto a pagare direttamente, vita natural durante, gli oneri ipotecari della casa di \_\_\_\_\_, particella n. 232 RFD, di proprietà AA1. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1000.– da anticipare dall'appellante principale, sono posti per un terzo a carico di AP1 e per due terzi a carico di AA1, la quale rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte. III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto. IV. La domanda di provvigione ad litem è irricevibile. V. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili. VI. Intimazione a: – ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.